




Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Vinovo
Corpo di Polizia Municipale
Piazza 2 Giugno, n. 15
Tel. 011/9931283-Fax 011/9930385
polizia.municipale@comune.vinovo.to.it
polizialevevinovo@pec.it



**GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE
INTERESSATE DA SINISTRI (COMUNE DI VINOVO)**

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA

INDICE:

PREMESSE	2
1. OGGETTO, DURATA DEL SERVIZIO E VALORE DELLA CONCESSIONE	3
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	3
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	4
4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	4
5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	4
6. CHIARIMENTI	4
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	4
8. COMUNICAZIONI	6
9. SUBAPPALTO.....	6
10. ULTERIORI DISPOSIZIONI	6
11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE	7
12. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO- ORGANIZZATIVA	9
13. AVVALIMENTO.....	10
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE	11
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	11
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	11
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”	20
18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	20
18.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	20
18.2. OPERAZIONI DI GARA.....	23
18.3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENUTO DELLA BUSTA A	24
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	24
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24

PREMESSE

Il presente bando-disciplinare di gara contiene:

- le norme generali
- le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
- le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, dei documenti da presentare a corredo della stessa e della procedura di aggiudicazione
- ulteriori informazioni relative alla concessione.

La procedura è indetta dal Comune di Vinovo (nel prosieguo, Amministrazione aggiudicatrice).

L'affidamento sottosoglia in oggetto è stato disposto con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area di Vigilanza del Comune di Vinovo num. 387 R.G. del 23/05/2017, ed è indetta in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 04/05/2017 quale procedura negoziata e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b), e 173 c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).

CIG: 7068984622

CPV: 90610000-6

La **documentazione di gara** comprende:

a) Bando-disciplinare di gara

Allegati al Disciplinare:

Riepilogo dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione amministrativa"

A – Modello di domanda di partecipazione

B – Dichiarazione di avalimento dell'impresa concorrente

C – Dichiarazione dell'impresa ausiliaria

D – Dichiarazione di impegno per ATI, consorzi ordinari, GEIE da costituirsi

b) Capitolato tecnico

c) Schema di contratto

d) Schema di DUVRI

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Vinovo

AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE AVVIENE L'ACQUISIZIONE:

Comune di Vinovo

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio SAVINO, Responsabile Area Vigilanza del Comune di Vinovo – tel. 0119931283 – mail comandante.pm@comune.vinovo.to.it – pec polizialecomunevinovo@pec.it

L'ufficio di riferimento per la presente procedura è:

Ufficio di Polizia Locale del Comune di Vinovo

Orari d'ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

1. OGGETTO, DURATA DEL SERVIZIO E VALORE DELLA CONCESSIONE

1.1 La presente concessione di servizio ha come oggetto tutte le prestazioni, configurate come obbligatorie per i proprietari dal Titolo II del Codice della Strada, necessarie per:

- il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale di Vinovo interessate da incidenti stradali;
- eventuale bonifica della sede stradale.

Le prestazioni richieste al concessionario e le modalità di svolgimento del servizio sono meglio dettagliate agli artt. 1 e 2 del Capitolato tecnico. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade comunali del territorio.

1.2. La concessione del servizio avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei. Il periodo di proroga è computato nel valore complessivo della concessione.

1.3. Il valore della concessione (di importo inferiore alla soglia comunitaria), IVA esclusa, è così determinato ai sensi dell'art. 167 c. 1 del Codice:

	IMPORTO €
A IMPORTO QUINQUENNALE	60.351,00 <i>(sessantamila351/00)</i>

Il valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) relativi ai sinistri stradali rilevati dalla Polizia Locale e il valore degli interventi.

1.4. La concessione, ai sensi dell'art. 165 del Codice, non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

1.5. Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune, come stabilito dall'art. 5 dello schema di contratto.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

2.3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 c. 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.3. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216 c. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

5.1. La documentazione di gara è integralmente disponibile all'indirizzo:

www.comune.vinovo.to.it/

nonché presso i punti di contatto:

Ufficio Polizia Locale – Piazza 2 Giugno, 15 – Vinovo (TO) negli orari indicati in premessa.

6. CHIARIMENTI

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo PEC polizialocalevinovo@pec.it oppure protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet:

www.comune.vinovo.to.it/

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica, potrà essere prodotta in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 83, comma 3 del Codice;

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;

7.5. Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente e disponibili all'indirizzo internet:

www.comune.vinovo.to.it/

7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 c. 9 del Codice.

7.7. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell'amministrazione aggiudicatrice, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, **costituisce causa di esclusione**.

In merito alla tipizzazione delle carenze ed irregolarità essenziali sanabili (e non) si dispone quanto segue:

1) cause di esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione:

- a) mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- b) apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- c) mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- d) carenza di sottoscrizione della domanda e dell'offerta.

2) irregolarità essenziali, comportanti l'attivazione della procedura di regolarizzazione:

- a) mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive e di altre dichiarazioni;
- b) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria;
- c) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza riferita al contratto di avalimento, a condizione che quest'ultimo sia stato già stipulato alla data di presentazione dell'offerta;
- d) mancata allegazione della procura, in caso di offerta sottoscritta da procuratore speciale;
- e) mancata allegazione del documento d'identità;
- f) le fattispecie per cui è prevista la dicitura "a pena di esclusione", nel caso sia dimostrabile che la loro mancata allegazione sia dovuta a mera dimenticanza, e i rispettivi documenti siano già stati costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

3) Tutte le dichiarazioni e gli elementi non elencati espressamente all'interno dei precedenti punti 1 e 2, sono da considerarsi **non essenziali**; in caso di loro irregolarità e/o incompletezza, si potranno configurare due alternative:

- attivazione del soccorso istruttorio;
- non attivazione del soccorso istruttorio, nei casi in cui si ritenga che la dichiarazione/elemento in questione non sia indispensabile all'ammissione del concorrente in gara.

Rimane inteso che il soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzato per il recupero di requisiti, di ordine generale o speciale, non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda.

8. COMUNICAZIONI

8.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra amministrazione aggiudicatrice e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di **posta elettronica certificata**, ai sensi dell'art. 40 c. 1 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. SUBAPPALTO

9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 174 c. 2 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

9.2 La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 174 c. 7 del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

10.2. È facoltà dell'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione di non procedere all'aggiudicazione definitiva della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione.

10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'amministrazione aggiudicatrice.

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di concessione verrà stipulato entro il termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data dall'aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. L'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 c. 1 e 3 del Codice in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo della concessione e precisamente ad € 1.207,00 (milleduecentosette/00) e costituita, a scelta del concorrente:

a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'amministrazione del conto per la quale si procede all'acquisizione (Comune di Vinovo); il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; come soggetto garantito dovrà essere indicata l'amministrazione del conto per la quale si procede all'acquisizione (Comune di Vinovo – C.F. 01504430016).

11.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell'amministrazione del conto per la quale si procede all'acquisizione.

11.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

3) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

4) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione per conto della quale si procede all'acquisizione;

d. la dichiarazione, se non allegata separatamente, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva

di cui all'art. 103 del Codice, in favore dell'amministrazione del conto per la quale si procede all'acquisizione.

11.4 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio e l'applicazione della relativa sanzione.

11.5 Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11.6 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

11.7 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto:

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

11.8 Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

12.1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. Requisiti di ordine professionale (ai sensi dell'art. 83 c. 3 del Codice)

1a) **iscrizione al Registro** delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

1b) iscrizione, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, **all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9, "bonifica siti contaminati"**, al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro;

1c) iscrizione, ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006, **all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio"**;

1d) iscrizione come **"intermediario nella gestione dei rifiuti"**, nel rispetto dell'impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell'Ambiente;

2. Requisiti di ordine tecnico-professionale (ai sensi dell'art. 83 c. 6 del Codice)

2a) esecuzione nell'ultimo quinquennio (2012 – 2016) di almeno **due servizi analoghi (ripristino e bonifica della sede stradale a seguito di sinistri)** svolti per Comuni di popolazione superiore a 10.000 abitanti.

I relativi contratti possono:

- essersi conclusi;
- essere ancora in corso di svolgimento;
- possono avere avuto inizio prima del periodo di riferimento.

2b) possesso di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 ovvero ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS).

2c) produzione di almeno due idonee dichiarazioni attestanti la capacità finanziaria

12.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale (punti 2a, 2b) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

12.3. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI:

12.4. Per il requisito relativo alle iscrizioni, di cui al paragrafo 12.1.1 a), b), c), d):

12.4.1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative iscrizioni.

12.4.2. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), le iscrizioni devono essere possedute dal consorzio e dal/dai consorziato/i individuato/i in sede di offerta.

12.5. Per il possesso dei requisiti tecnici:

12.5.1. il requisito di cui al punto 12.1.2a deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in misura pari ad almeno il 50% (un servizio analogo); il restante servizio analogo può essere posseduto da altro partecipante al raggruppamento.

12.5.2 il requisito relativo al possesso delle certificazioni deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, e dal consorzio in caso di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice.

13. AVVALIMENTO

13.1. L'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice è ammesso limitatamente ai requisiti di capacità tecnica (punto 12.1.2a e 12.1.2b).

13.2. E' possibile avvalersi di capacità anche di partecipanti al raggruppamento.

13.3. La ditta concorrente deve presentare la seguente documentazione, da inserire nella Busta A:

- a) dichiarazione del concorrente, attestante i requisiti per cui si ricorre all'avvalimento, con specifica indicazione dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione circa il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

13.4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione del valore della concessione.

13.5. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

13.6. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13.7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

13.8. Considerato che l'avvalimento di garanzia (in cui l'ausiliaria mette in campo la propria esperienza e/o le proprie certificazioni a servizio dell'ausiliata, come nel presente caso), comporta l'estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire la amministrazione aggiudicatrice sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, l'istituto è sottoposto alle seguenti ulteriori condizioni:

1. il contratto di avvalimento (di cui alla lettera d) dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l'apparato organizzativo che vengono prestate all'ausiliato; ciò al fine di permettere alla amministrazione aggiudicatrice di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a

disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

14.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o servizio di corriere, **entro le ore del giorno**, esclusivamente all'indirizzo:

Ufficio Protocollo presso il Comune di Vinovo - Piazza Marconi, 1 – 10048 Vinovo (TO).

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, nei giorni dal lunedì al venerdì negli orari 09:00 – 12:45, presso lo stesso ufficio protocollo dell'amministrazione aggiudicatrice. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito; oltre il suddetto termine non sono ammesse ulteriori offerte, anche se sostitutive di quelle presentate.

14.4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*) e riportare la dicitura "**NON APRIRE– PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE**". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.5. Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno DUE buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

- 1) "A - Documentazione amministrativa"
- 2) "B - Offerta tecnica"

14.6. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

15.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

15.2 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 e dell'art. 173 c. 2 del Codice i criteri di aggiudicazione sono elencati in ordine decrescente di importanza.

15.3 La presente procedura si riferisce ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l'amministrazione e che non prevede quindi una base d'asta soggetta a ribasso; pertanto la valutazione verrà effettuata esclusivamente riguardo le caratteristiche tecniche offerte (per un massimo di 100 punti).

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

16.1. domanda di partecipazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. La domanda dovrà essere corredata di indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara.

Per la redazione di tale documento, il concorrente dovrà uniformarsi ai modelli allegati A-B-C-D, costituenti parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Si precisa che:

16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

16.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune.

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica:

a. i dati anagrafici e di residenza del firmatario dell'offerta e inoltre i dati anagrafici: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

b. Dovranno inoltre essere indicati i dati dei titolari di poteri institori ex art. 2203 del C.C. e dei procuratori speciali.

c. Dovranno infine essere indicati i dati anagrafici e di residenza dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, rientranti nelle casistiche di cui sopra.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

16.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, c. 1, 2, 3, 4 e c. 5 del Codice e precisamente:

16.3.1) l'insussistenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 80, comma 3 del Codice, nonché relativamente a quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ovvero può essere rilasciata dichiarazione, per quanto a propria conoscenza, da parte del firmatario della domanda). Dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati nel mod. A e andranno indicate tutte le sentenze/decreti di condanna, anche quelle riportanti il beneficio della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, né ulteriori condanne non rientranti nelle casistiche di cui alle lettere a-g) di cui sopra.

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati.

16.3.2) L'insussistenza una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 80, comma 3 primo periodo del Codice.

16.3.3) Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.)

16.3.4) Non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice, accertabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato

16.3.5) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di.....: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, **a pena di esclusione**, allegati i seguenti documenti:

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. dichiarazione sostitutiva, con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare

all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

16.3.6) Non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato.

Tra questi illeciti rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

16.3.7) La propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del DL.Lgs. 50/2016;

16.3.8) Non aver partecipato alla preparazione della procedura

Ovvero

di aver partecipato alla preparazione della procedura ma che ciò non è causa di una distorsione della concorrenza;

16.3.9) Non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

16.3.10) Non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

16.3.11) Non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. *(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);*

16.3.12) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

16.3.13) Non ricadere nella situazione di cui all'art. 80 c. 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2015. *La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 80, comma 3 primo periodo del Codice.*

16.3.14) Non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

16.4. Per quanto concerne gli illeciti previsti al punto 16.3.4, 16.3.6, 16.3.9, 16.3.10, 16.3.11, 16.3.13 il concorrente può dimostrare, mediante allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

16.5. In merito alle dichiarazioni circa l'assenza dei c.d. "pregiudizi penali" per i soggetti elencati ed i reati e le cause di esclusione specificati all'**art. 80 c. 1, c. 2 e c. 5 lett. I)** del Codice, si precisa che tale obbligo può ritenersi assolto dal legale rappresentante dell'impresa anche avuto riguardo ai terzi (direttori tecnici o altri soggetti comunque muniti di poteri di rappresentanza, ovvero soggetti cessati), ex art.47, comma 2, d.P.R. 445/2000, là dove consente che la dichiarazione sostituiva "può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti", di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, mediante compilazione del modello A-TER.

Rimane sicuramente possibile allegare, mediante compilazione del modello A-BIS, distinte dichiarazioni dell'assenza di tali cause ostative rilasciate direttamente da ciascuna delle persone sulla quali incombe l'obbligo di dimostrarne il possesso.

16.6. Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.3, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3. Le attestazioni di cui all'art. all'art. 80 c. 1, c. 2 e c. 5 lett. I), devono essere rese anche dai **titolari di poteri institori ex art. 2203 del C.C. e dai procuratori speciali** delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE:

16.7. dichiarazione di essere in possesso delle seguenti iscrizioni (ed indicazione dei dati relativi):

16.7.1) iscrizione al **Registro delle Imprese** o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

16.7.2) iscrizione, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9, "bonifica siti contaminati"**, al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro;

16.7.3) iscrizione, ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006, all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio"**;

16.7.4) iscrizione come “**intermediario nella gestione dei rifiuti**”, nel rispetto dell’impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente;

REQUISITI DI ORDINE TECNICO:

16.8. attestazione di aver eseguito nell’ultimo quinquennio (2012 – 2016) almeno **due servizi analoghi (ripristino e bonifica e della sede stradale a seguito di sinistri)** svolti per Comuni di popolazione superiore a 10.000 abitanti.

16.9. produzione di almeno due idonee dichiarazioni attestanti la capacità finanziaria

16.10. attestazione di **possesso di certificazione** ai sensi della norma UNI ENISO14001 *ovvero* ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS).

ULTERIORI DICHIARAZIONI:

16.11. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale il concorrente:

1. dichiara di essere edotto del fatto che la presente concessione non comporterà nessun onere economico a carico del Comune e che il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’amministrazione per conto della quale avviene l’acquisizione e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Il codice di comportamento è liberamente scaricabile all’indirizzo:

www.comune.vinovo.to.it/

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.

4. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

5. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;

6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

7. dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla presente procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà revocata e l’Ente avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Ente, ai sensi dell’art. 1456 C.C..

16.12. *in caso di avvalimento*, il concorrente dovrà allegare alla domanda, **a pena di esclusione**:

a. **dichiarazione sostitutiva** con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c. originale o copia autentica del **contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione.

Nota: considerato che l'avvalimento di garanzia (in cui l'ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e finanziaria e la propria esperienza a servizio dell'ausiliata, come nel presente caso), comporta l'estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire l'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, il contratto di avvalimento dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l'apparato organizzativo che vengono prestate all'ausiliato; ciò al fine di permettere all'amministrazione aggiudicatrice di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

16.13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

In merito a tale documento si fa presente che:

- la verifica del possesso dei requisiti dovrà avvenire, ai sensi dell'articolo 213 c. 13 del Codice e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC;

- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono invitati a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre, il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale; l'unico valido per l'amministrazione aggiudicatrice è quello con codice a barre, che identifica il concorrente partecipante alla procedura.

La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non comporta l'immediata esclusione dalla gara. Il concorrente potrà però essere escluso se non procederà, in seguito ad invito scritto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, a regolarizzare la propria posizione in tempo utile per consentire di eseguire le verifiche sui requisiti autocertificati.

Si invitano i partecipanti a leggere attentamente le FAQ relative al sistema AVCPASS, rinvenibili all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass#nota3>

16.14. documento attestante la **cauzione provvisoria** di cui al paragrafo 11, con allegata la dichiarazione concernente l'**impegno a rilasciare** la cauzione definitiva.

16.15. *(nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta)* **dichiarazione sostitutiva** con la quale il concorrente attesta il possesso dei sistemi di qualità atti all'ottenimento delle riduzioni, ovvero copia conforme delle suddette certificazioni;

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

16.16. atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica o dichiarata conforme all'originale, con indicazione delle imprese consorziate;

16.17. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

16.18. mandato collettivo irrevocabile, in copia autentica o dichiarata conforme all'originale, con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

16.19. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica o dichiarata conforme all'originale, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.20. a pena di esclusione, dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

16.21. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice (si ritiene sufficiente un'indicazione percentuale).

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.

16.22. a pena di esclusione, copia autentica o dichiarata conforme all'originale, **del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

16.23. dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

16.24. dichiarazione, a pena di esclusione, che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si ritiene sufficiente un'indicazione percentuale).;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5

16.25. a pena di esclusione, copia autentica o dichiarata conforme all'originale del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

16.26. a pena di esclusione, copia autentica o dichiarata conforme all'originale del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

16.27. a pena di esclusione, copia autentica o dichiarata conforme all'originale del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con **allegate le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si ritiene sufficiente un'indicazione percentuale).

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"

17.1. La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale, dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico.

Tale Offerta dovrà essere presentata, in un'**unica copia originale**, su fogli singoli, di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, contenuta entro le 15 pagine, suddivisa in capitoli in relazione a ciascuno dei sub-criteri e relativi profili.

17.2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

17.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 16.1.1 e 16.1.2.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

18.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1.1. L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e profili di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui sotto,

mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alle formule di seguito riportati.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100

18.1.2. La valutazione della qualità del servizio (100 PUNTI) verrà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri e profili per i quali viene individuato il relativo punteggio massimo:

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO	PUNTEGGIO MASSIMO
A) Organizzazione della struttura messa a disposizione e modalità di gestione operativa del servizio di ripristino	50
B) Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro	35
C) Elementi aggiuntivi	15

I sub-criteri di valutazione A), B), C) vengono a loro volta suddivisi in profili, per ciascuno dei quali viene previsto il relativo sub-punteggio massimo:

Sub-criterio A) Organizzazione della struttura messa a disposizione e modalità di gestione operativa del servizio di ripristino

Punteggio massimo: 50 punti

Profilo	Descrizione	Sub punteggio massimo disponibile	Tipologia elemento di valutazione: QUALITATIVO (QL) QUANTITATIVO (QN)
A1	Organizzazione del servizio e metodologie operative dell'intervento di ripristino. In particolare verranno valutate: <ul style="list-style-type: none"> - aspetti organizzativi della struttura dell'azienda e delle strutture operative impiegate nel servizio - criteri organizzativi dello svolgimento del servizio e del personale impiegato - gestione del flusso di informazioni interne - metodologie impiegate per l'ottimizzazione e il raggiungimento di livelli incrementali di qualità ed efficacia. 	30	QL
A2	Mezzi e strumenti messi a disposizione per lo svolgimento del servizio (sia mezzi e strumenti per l'intervento sul sito da bonificare, che strumenti tecnologici e informatici a supporto).	15	QL
A3	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino.	5	QL

Sub-criterio B) Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro

Punteggio massimo: 35 punti

Profilo	Descrizione	Sub punteggio massimo disponibile	Tipologia elemento di valutazione:
---------	-------------	-----------------------------------	------------------------------------

			QUALITATIVO (QL) QUANTITATIVO (QN)
B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente.	15	QL
B2	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	12	QL
B3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	8	QL

Sub-criterio C) Elementi aggiuntivi

Punteggio massimo: 15 punti

Profilo	Descrizione	Sub punteggio massimo disponibile	Tipologia elemento di valutazione: QUALITATIVO (QL) QUANTITATIVO (QN)
C1	Tempo (espresso in minuti) di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 30 minuti stabilito in Capitolato nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso	7	QN
C2	Tempo (espresso in minuti) di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 50 minuti stabilito in Capitolato per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.	8	QN

18.1.3. Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$
dove
 P_i = punteggio concorrente i;
 C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
 C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
 P_a = peso criterio di valutazione a;
 P_b = peso criterio di valutazione b;
.....
 P_n = peso criterio di valutazione n.

Il punteggio complessivo di ogni sub-criterio di valutazione sarà dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai profili del sub-criterio.

La somma dei punteggi dei sub-criteri di valutazione determinerà poi il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

18.1.4. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella Busta B - 'Offerta Tecnica', relativamente ai profili aventi natura qualitativa (QL: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1) procederà all'assegnazione di coefficienti, variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno), espressi in valori centesimali, pari a:

1,00= 'eccellente'
0,8= 'molto buono'

0,6='buono'
0,4= 'discreto'
0,2='sufficiente'
0='insufficiente'

18.1.5. I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente Disciplinare da parte di ogni Commissario;
- b) determinando la media dei coefficienti che ogni Commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun profilo del sub-criterio;
- c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

18.1.6. Per la valutazione delle offerte relative ai criteri tecnici di natura quantitativa (QN: C2, C3), i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula indicata nella tabella sottostante.

$C_i = R_{max}/R_a$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (tempo espresso in minuti);

R_a = valore dell'offerta del concorrente i-esimo.

18.1.7. Tutti i risultati, sia per il calcolo del coefficiente che per il calcolo del punteggio, saranno approssimati alla terza cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la quarta cifra decimale sarà compresa tra 1 e 4, per eccesso se la quarta cifra sarà compresa tra 5 e 9.

18.2. OPERAZIONI DI GARA

18.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sala Giunta del Comune di Vinovo – Piazza Marconi 1 - il giorno, alle ore Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.2.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC, almeno 48 ore prima della data fissata.

18.2.3. La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

18.2.4. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

18.2.5. La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

18.2.6. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

18.2.7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

18.3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENUTO DELLA BUSTA A

18.3.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:

- a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono, ovvero ad attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) a comunicare, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;

18.3.2. Il requisiti tecnico di partecipazione di cui al paragrafo 12.1.2a potrà essere comprovato attraverso la seguente documentazione (ai sensi dell’art. 86 c. 5 e Allegato XVII parte II lett. a-ii del Codice):

- elencazione delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dello specifico oggetto, delle date e dei destinatari.

18.3.3 Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”, esistano dei concorrenti che non abbiano presentato la documentazione in modo completo o l’abbiano presentata in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del Codice, gli stessi saranno invitati a completare detta documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del procedimento, i **sette giorni** consecutivi, successivi all’invio della richiesta. Qualora la documentazione richiesta (comprensiva della distinta di pagamento) pervenga oltre il termine assegnato, sarà considerata come non presentata, con conseguente esclusione dalla gara.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

19.1. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dati personali”), si comunica che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati o diffusi a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Titolare del trattamento è l'Amministrazione Aggiudicatrice.